

# La verifica di primo impianto secondo il parere del Tribunale di Roma

**ISPESL**

*L'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. IX, 12 maggio 2006, e quella del Tribunale civile di Roma, sez. IX, 5 luglio 2006 affrontano il delicato problema della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle attrezzature a pressione fornendo una lucida ricostruzione giuridica dell'articolato quadro normativo di riferimento e degli ambiti di competenza riguardanti i soggetti che intervengono nel procedimento.*

*Il sistema della sicurezza degli impianti a pressione, in ragione della delicatezza delle stesse e del pericolo di scoppio connesso all'utilizzo di questo tipo di apparecchiature, è improntato (come emerge anche dalle considerazioni svolte dai giudici di primo e secondo grado), verso un necessario coinvolgimento dei vari attori che, a diverso titolo, intervengono nelle varie fasi della vita delle apparecchiature (fabbricazione-costruzione, installazione, messa in servizio, verifiche periodiche), al fine di raggiungere il primario interesse della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

*È necessario, quindi, fornire un quadro della materia in merito alle competenze dei vari soggetti, coinvolti nel sistema. Di seguito si riporta la posizione dell'ISPESL.*

**Osservatorio a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico**

## Tribunale Ordinario di Roma, sez. IX civile, 12 maggio 2006

(specializzata per la proprietà industriale)

Il G.d.,  
visto il ricorso cautelare presentato dalle società Bureau Veritas Italia s.p.a., TUV Italia s.r.l.; CEC Consorzio Europeo di Certificazione; ECO European Certifying Organization s.p.a.; Società Consortile Pascal a r.l.; Europed s.r.l. e Ecosim s.r.l. avverso l'ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, al fine di ordinare allo stesso istituto di interrompere la divulgazione della propria nota 23/1/2006 tra i potenziali utenti del servizio di verifica obbligatoria (ex art. 4, D.M. n. 329/2004) della messa in servizio degli apparecchi a pressione, in quanto condotta lesiva dei principi sulla concorrenza tra imprese commerciali;

lette le difese svolte dall'ISPESL con la memoria di costituzione nel presente procedimento cautelare;

letto l'atto di intervento adesivo al ricorso cautelare depositato da Rina s.p.a. al fine di ottenere i provvedimenti inibitori richiesti dalle ricorrenti principali;

sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 27/4/2006;

lette le note autorizzate depositate nel termine del 7/5/2006; sciogliendo la riserva del 27/4/2006,

**Osserva**

Il ricorso in premessa è infondato e va rigettato.

Le ricorrenti poggiano la propria pretesa cautelare sul presupposto di essere state qualificate "organismi notificati" ed

essere l'ISPESL un soggetto abilitato, al pari di ogni altro "organismo notificato", a svolgere attività di verifica nel campo della messa in servizio delle apparecchiature a pressione, quindi diretta concorrente delle stesse.

La condotta contestata a quest'ultima, ossia di aver divulgato tra i potenziali utenti del servizio la circolare esplicativa del 23/1/2006 (produttori ed utilizzatori degli apparecchi a pressione), sarebbe illecita per contrasto con l'art. 2598, n. 2 e 3, c.c. in quanto lesiva delle prerogative e potenzialità operativa di esse ricorrenti, per aver diffuso notizie non vere sull'attività di esse ricorrenti e foriere di discredito commerciale, ed aver comunque violato, con tale condotta, i principi della correttezza professionale. Tale circolare, difatti, portava a conoscenza dei terzi possibili clienti che l'attività di verifica degli apparecchi e sistemi a pressione era riservata per legge all'ISPESL, rivendicando, quindi, una posizione monopolistica al riguardo, circostanza che invece non rispondeva al vero, sicché la condotta posta in essere ledeva i principi della concorrenza tra imprese commerciali. L'attività di verifica, ad avviso delle ricorrenti, spettava agli organismi notificati PED in virtù della direttiva europea 97/23/CE (nota come direttiva PED) in forza della quale gli stessi erano autorizzati a rilasciare certificazione di conformità delle attrezzature a pressione.

L'ISPESL con tale circolare aveva ingenerato volontariamente, ed a proprio vantaggio, serie perplessità sugli utenti del servizio in ordine alla validità della certificazione resa da altri

soggetti privati benché organismi notificati, sottraendo in tal modo la maggioranza dei clienti. Per fare ciò aveva usato strumentalmente la propria veste di soggetto pubblico con funzioni di controllo sulle verifiche di tali apparecchi in guisa da determinare nei fatti un monopolio a suo vantaggio anche per l'attività di verifica.

La tesi esposta non ha pregio e va disattesa alla luce dell'attuale sistema normativo che regola la materia *de qua*.

La comunicazione ISPESL 23/1/2006 manca dei presupposti in fatto, oltre che soggettivi, attribuitigli dalle ricorrenti sotto il profilo della concorrenza sleale, in quanto non si verte nell'ambito di notizie diffuse per mere ragioni commerciali, e precisamente per arrecare pregiudizio ad un concorrente, bensì per evidenti ragioni di pubblico interesse quale soggetto titolare di funzioni pubbliche di tutela e protezione della pubblica e privata incolumità delle persone e dei beni. Pertanto, l'attività contestata esprime un potere-dovere istituzionale dell'ente in questione che si è estrinsecata con la circolare, determinata, come evidente, da un quadro normativo non di agevole enucleazione ed interpretazione.

Manca, di conseguenza, nel caso di specie, sia l'elemento subjettivo dell'illecito concorrenziale, ossia la finalità lesiva verso un concorrente che ha mosso l'autore della condotta, sia l'elemento materiale concorrenziale considerata la riconducibilità del fatto ad un dovere istituzionale dell'ente.

Sulla scorta di tali presupposti sorgono serie perplessità anche in ordine alla giurisdizione di questo Giudice ordinario, giacché la pretesa cautelare è rivolta proprio al contenuto della circolare 23/1/2006 ISPESL di cui, in buona sostanza, si vogliono eliminare gli effetti (ritenuti lesivi dalle ricorrenti) dall'ambito giuridico, attraverso un provvedimento che inibisca all'ente di divulgare ulteriormente il contenuto dell'atto.

Tale circolare dev'essere ritenuta un atto amministrativo a tutti gli effetti con conseguente declaratoria di carenza di giurisdizione di questo tribunale ordinario, trattandosi di contestazione di un atto amministrativo rientrante nella sfera di giurisdizione assegnata al TAR-Consiglio di Stato.

L'atto, difatti, esprime la funzione istituzionale assegnata all'ISPESL di controllo, *lato sensu* considerata, sugli apparecchi a pressione, come si rileva chiaramente dalla stessa ragione d'essere istituzionale dell'ente, e da quadro normativo specifico che regola la materia che forma oggetto di contestazione.

Già la stessa direttiva europea 97/23/CE, invocata dalle ricorrenti, rimette ai singoli Stati membri il potere-dovere di controllo ("adottano tutte le misure necessarie") al fine di tutela-

re la sicurezza e salute delle persone e dei beni in corrispondenza dell'utilizzazione degli apparecchi a pressione, il che costituisce un sicuro riferimento dell'investitura istituzionale dell'ISPESL in detta materia di controllo - in quanto ente pubblico a ciò deputato - ulteriormente rinvenibile *de relato* nella stessa direttiva europea.

Ciò porta a ritenere non abrogata la normativa statale precedente a quest'ultima, come sostenuto dalla difesa pubblica dell'ISPESL, giacché tale direttiva ha di fatto rimandato alle normative di controllo esistenti nei singoli Paesi dell'unione per lo svolgimento di tutte le attività di controllo per l'esclusiva finalità di tutela della sicurezza e della salute pubblica. Il che significa la permanenza ed applicabilità delle disposizioni previste dal R.D. 12/5/1927, n. 824; testo normativo richiamato anche dallo stesso D.M. n. 329/2004 del Ministero delle Attività produttive che regolamenta la messa in funzione delle attrezzature a pressione e sopra tutto, per quello che qui interessa, attribuisce all'ISPESL ed alla ASL funzioni pubbliche di controllo non contestabili.

Dunque, appare evidente la funzione pubblica ed amministrativa perseguita dall'ente resistente con la circolare che si contesta da parte delle ricorrenti, da cui la necessità di impugnativa dinanzi al Giudice amministrativo.

Per mera completezza del discorso va osservato come la condotta in contestazione, anche a voler disconoscere la natura amministrativa all'atto in parola, sarebbe priva dei necessari elementi per concretare un illecito concorrenziale, dato che, come già accennato, la circolare sia per la sua provenienza che per il contenuto assolve ad evidenti finalità di tutela generale degli utenti, sicché l'elemento volontaristico che sostiene e motiva l'azione dell'ISPESL risulta incompatibile con quello tipizzante l'illecito concorrenziale, ossia la volontà di ledere l'altrui impresa. Inoltre, il non chiaro quadro normativo esistente e venutosi a creare a seguito della direttiva europea citata - come anche sostenuto dalle ricorrenti - elimina in radice la possibilità che vi sia stata una volontà meramente lesiva da parte dell'ISPESL nell'adottare e divulgare detta circolare.

Per le ragioni suesposte va quindi disatteso e rigettato il ricorso in esame.

La natura delle questioni trattate, unita ad un certo grado di incertezza normativa della materia, induce alla compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio cautelare.

## Tribunale Civile di Roma, sez. IX, 5 luglio 2006

Pres. De Simone, Rel. Meloni, Orlandi

Le società Bureau Veritas Italia s.p.a., TUV Italia s.r.l., CEC Consorzio europeo di certificazione, ECO European Certifying Organization s.p.a., Società consortile Pascal a r.l., Europed

s.r.l., Ecosim s.r.l., Rina s.p.a. hanno proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto del giudice designato dott. Paolo Costa depositato in cancellaria in data 15 maggio 2006 con il

quale è stata respinta l'istanza cautelare di inibitoria nei confronti dell'ISPESL alla prosecuzione e reiterazione di notizie tendenziose idonee a configurare concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2 e 3, c.c., tali da provocare discredito all'attività imprenditoriale delle reclamanti.

Le società reclamanti espongono a tal riguardo che a seguito dell'attuazione della direttiva europea 97/23/CE con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 riguardante le caratteristiche costruttive delle apparecchiature a pressione era stata attuata una liberalizzazione nella circolazione delle predette apparecchiature all'interno del mercato unico europeo introducendo la possibilità di importare ed esportare gli apparecchi senza ulteriori controlli dei singoli Stati nazionali, purché dotati di un attestato di verifica sul prodotto rilasciato dagli appositi Organismi Notificati, tra cui rientrano le società reclamanti e l'ISPESL.

Secondo le reclamanti il contesto normativo, assolutamente pacifico per quanto riguarda gli enti autorizzati al rilascio degli attestati di conformità nella fase costruttiva delle apparecchiature a pressione, presenta qualche margine di incertezza, tendenziosamente strumentalizzato dall'ISPESL, in ordine ai soggetti deputati ad effettuare le verifiche periodiche di messa in servizio e funzionamento successive all'immissione in commercio delle predette apparecchiature.

Infatti secondo la circolare del Ministero delle Attività produttive 23 maggio 2005, esplicativa del decreto ministeriale 1/12/2004, n. 329, i soggetti preposti ad effettuare le suddette verifiche periodiche in qualità di "soggetti verificatori" possono essere individuati oltre l'ISPESL nei medesimi Organismi Notificati autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità della fase costruttiva.

La posizione interpretativa assunta dal MAP, riconfermata nella nota MAP 25 luglio 2005 (agli atti) risulta tuttavia contestata dall'ISPESL il quale, sul presupposto che la legislazione in materia ed in particolare il Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 e successivi aggiornamenti siano tuttora in vigore anche a seguito dell'attuazione della direttiva europea PED, rivendica tuttora il ruolo di unico soggetto verificatore abilitato ad effettuare la verifica di messa in servizio e di funzionamento al fine di assicurare un livello di sicurezza compatibile con la pericolosità delle apparecchiature a pressione.

Secondo l'ISPESL, né il D.M. n. 329/2004 e tantomeno le successive circolari dei vari Ministeri, in quanto norme di rango inferiore, hanno abrogato il Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 e successivi aggiornamenti che attribuisce unicamente all'ISPESL ed alle ASL il controllo della messa in servizio e delle verifiche periodiche sulle apparecchiature a pressione, conformemente all'orientamento espresso in materia dal Ministero della Salute con nota 12/7/2004 e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 27/6/2005.

Ciò premesso, venendo all'esame della specifica fattispecie, le società reclamanti hanno lamentato in sede cautelare la diffusione da parte dell'ISPESL della nota in data 23 gennaio 2006 diretta ai Direttori dei Dipartimenti Territoriali nella quale i predetti venivano invitati a rendere nota agli utenti la mancanza

di titolarità degli Organismi notificati a svolgere le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 4, D.M. 1/12/2004, n. 329 che solo l'ISPESL era abilitata a compiere. I Dipartimenti territoriali hanno poi provveduto ad inviare a tutti i fabbricanti ed agli utilizzatori di apparecchi a pressione un comunicato nel quale davano risalto alla predetta circostanza. Il comportamento dell'ISPESL configurerebbe atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, «per denigrazione, posto che, in questa sede, l'ISPESL non agisce nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ma come soggetto privato che esercita le funzioni di verifica a scopo di lucro dietro compenso dei soggetti che richiedono le verifiche.

Ritiene il Collegio che il reclamo proposto sia infondato e debba essere riconfermato il provvedimento emesso dal giudice in fase cautelare.

Occorre infatti considerare che l'ISPESL, ente pubblico non economico, nella diffusione del comunicato ritenuto lesivo dalle società reclamanti ha agito nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di controllo e prevenzione di eventi lesivi per la sicurezza degli impianti e dei lavoratori e non certo quale semplice "Organismo Notificato" o impresa commerciale concorrente con le società reclamanti. Manca pertanto completamente l'elemento soggettivo dell'illecito concorrenziale cioè la finalità lesiva nei confronti di altro soggetto esercente in posizione paritetica un'attività economica.

Infatti deve essere considerato che, nel panorama normativo tuttora in essere, l'ISPESL conserva la propria funzione pubblica sulla base del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 allo stato non esplicitamente abrogato e pertanto da ritenersi ancora vigente a tutti gli effetti, tanto più che la direttiva europea PED invocata dalle reclamanti rimetta ai singoli Stati membri il potere-dovere di controllo al fine di tutelare la sicurezza e la salute delle persone nel caso di utilizzazione delle apparecchiature a pressione.

Pertanto, se deve ritenersi pacifico che la tutela prevista dall'art. 2598 c.c. spetti anche nei confronti di un ente pubblico che svolge attività imprenditoriale ponendosi su un piano paritario con gli altri operatori del ramo e quindi potenzialmente concorrenziale con altri soggetti economici privati, nella fattispecie non può che escludersi, in considerazione delle finalità proprie dell'ente, che l'ISPESL abbia agito nell'esercizio di attività imprenditoriale di natura strettamente privatistica e pertanto viene a mancare il presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall'art. 2598 c.c. e cioè la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici.

Per quanto sopra non resta che confermare l'ordinanza reclamata e respingere l'odierno reclamo con integrale compensazione delle spese in considerazione della novità della materia e della peculiarità della fattispecie.

**P.Q.M.**

Conferma l'ordinanza emessa in sede cautelare e rigetta il reclamo proposto.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

# COMMENTO

di **Carlo Vito Magli**, direttore U.F. V, DPGREP "Affari Generali Organi Collegiali e Contenzioso"

La normativa europea in questi ultimi anni ha innovato il campo della costruzione e commercializzazione delle macchine, degli apparecchi, dei dispositivi ecc., apportando sicuramente benefici per le aziende e, nel contempo, responsabilizzando direttamente i costruttori, gli installatori e i manutentori; in questo ambito la normativa ha attribuito agli Stati membri soltanto una supervisione di tutto il processo concernente la sicurezza dei prodotti.

Invece, diverse risultano essere le competenze riguardanti l'accertamento del funzionamento in sicurezza dei sistemi a pressione che, se installati sul territorio, continuano a ricadere sugli Stati nazionali (si veda l'art. 2, direttiva PED). Infatti, l'installazione e l'esercizio di sistemi a pressione configura problematiche diverse e complesse ai fini della sicurezza e della tutela degli utilizzatori e della popolazione e richiede, al di là della normativa riferita alla certificazione dei singoli componenti, l'esplicitarsi di un controllo di "terzietà" da parte dello Stato, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, per garantire appunto il sicuro funzionamento di questi sistemi (artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 626/1994).

Appare evidente, pertanto, la necessità di utilizzare, allo scopo, organismi *super partes*, portatori di interessi pubblici, che offrano le caratteristiche di alta professionalità e "terzietà" in questi controlli, nel delicato settore delle attrezzature e degli impianti a pressione.

La vicenda in esame trova origine nella richiesta di concessione di misura cautelare di sospensione avanzata al Giudice Ordinario, da

parte di un gruppo di organismi notificati, a seguito della divulgazione di una nota dell'Ispepl riguardante gli adempimenti posti a carico degli utilizzatori, per la verifica di primo impianto cui sono sottoposte determinate attrezzature a pressione. Questa nota, a detta dei ricorrenti, si sostanzialmente in una concorrenza sleale da parte dell'ente che in tal modo sottraeva quote di mercato ai soggetti privati ricorrenti legittimati ad agire, in base alla normativa vigente, nell'ambito della certificazione e della costruzione.

In realtà, i giudici di primo e secondo grado hanno chiarito bene le competenze in materia di sicurezza dei privati nella fase di costruzione di queste apparecchiature e quelle pubblicistiche che intervengono al momento della messa in servizio spettanti all'Istituto.

Tuttavia, prima di analizzare compiutamente la vicenda, occorre fare un breve cenno alla normativa di riferimento.

## La fase di costruzione

La direttiva di prodotto 97/23/CE (cosiddetta PED) ha inteso superare e, quindi, abrogare tutte le disposizioni precedenti relative alla progettazione, alla costruzione e alla immissione sul mercato degli apparecchi a pressione.

Le disposizioni introdotte non riguardano la messa in servizio degli apparecchi in quanto non oggetto della direttiva stessa che, come tutte le altre direttive di prodotto, si ferma alla commercializzazione dei relativi manufatti.

In realtà, l'art. 1, «*Campo d'applicazione e definizioni*», comma 1, chiarisce che «*La presente direttiva si applica alla progettazione, fab-*

*bricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar*».

Il successivo art. 2, «*Vigilanza sul mercato*», contempla espressamente, al comma 1, che «*Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'art. 1 possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, quando siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione*»; al comma 2, invece, viene precisato che le disposizioni del provvedimento comunitario non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire e rendere obbligatori i requisiti necessari per garantire la protezione dell'utilizzatore durante l'impiego delle attrezzature a pressione o degli insiemi.

Questa indicazione è stata accolta dal legislatore italiano che, nel decreto di recepimento della direttiva, il D.Lgs. n. 93/2000, all'art. 19, ha previsto l'adozione di prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza, da emanarsi successivamente con uno o più decreti del Ministro delle Attività produttive di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il Ministro della Sanità, adeguando, così, le vigenti prescrizioni tecniche in materia.

Anche a seguito del recepimento della direttiva PED permangono in capo all'Istituto le competenze pubblicistiche non attinenti alla fase di costruzione, attribuite dall'art. 2, D.L. 30 giugno 1982, n. 390, con-

vertito in legge 12 agosto 1982, n. 597, ed espressamente identificate con il decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato, del Ministro della Sanità e del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 23 dicembre 1982.

A tale proposito e al fine di sgombrare ogni dubbio su queste competenze, è opportuno ricordare come la funzione statale riguardante gli adempimenti concernenti l'omologazione è stata da tempo sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 marzo 1987, n. 74, a seguito del ricorso proposto dalla Regione Lombardia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La sentenza, in tema di competenze dell'Ispe, ha precisato che «la funzione di omologazione è una funzione statale che dello Stato stesso è di pertinenza ed è delegabile ai propri Istituti».

In merito al campo di applicazione del decreto, è necessario sottolineare che lo stesso non è limitato alle attrezzature impiegate in strutture produttive; la normativa, infatti, disciplina, in via generale (salvo le esclusioni previste dal comma 3, art. 1), la fabbricazione e la commercializzazione di apparecchiature a pressione destinate a ogni tipo di utilizzazioni, quindi anche ad ambienti diversi da quello di lavoro come, per esempio, quelli domestici (tanto che viene presa in considerazione anche la sicurezza degli animali domestici).

Pertanto, il D.Lgs. n. 93/2000 è uno strumento normativo avente valore di legge (fonte primaria); con questo decreto sono state legittimamente introdotte nell'ordinamento, quindi, nuove fattispecie penali, rispettando la riserva di legge che la Costituzione prevede in materia penale, nonché nuove fattispecie di violazioni amministrative, rispettando il principio di legalità previsto dalla legge n. 689/1981.

Infatti, l'art. 18 contiene l'ipotesi di sanzioni amministrative e pe-

nali a carico del fabbricante e del suo mandatario. La distinzione tra sanzioni amministrative e penali attiene:

- alla autorità che la irroga, da una parte l'autorità amministrativa (nel caso, il Ministero delle Attività produttive), dall'altra l'autorità giudiziaria (il giudice monocratico);
- alle modalità del procedimento, alle conseguenze (nel caso penale, per esempio, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziario, salvo per i certificati richiesti da privati, le ipotesi della concessione di benefici come la non menzione o la sospensione condizionale della pena).

La sanzione penale costituisce l'*extrema ratio* dell'ordinamento e deve essere prevista solo per i casi più gravi.

Quindi, il destinatario dei precetti del decreto legislativo in questione è principalmente il fabbricante dell'attrezzatura a pressione.

L'art. 1, comma 2, lettera s), riporta la nozione di fabbricante definendolo come «il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi nel mercato a suo nome».

Il testo di legge concentra, dunque, la responsabilità sia della progettazione sia della fabbricazione dei dispositivi in un unico soggetto che è quello che immette sul mercato europeo il prodotto attribuendosene la paternità, in genere il marchio anche non registrato.

In altri articoli, oltre alla figura del fabbricante, è presa in considerazione quella del suo mandatario; può trattarsi di un licenziatario del marchio e/o di un concessionario, nel caso, per esempio, di prodotti fabbricati fuori dell'ambito comunitario. Qualora sia il mandatario che immette sul mercato europeo l'attrezzatura, sarà quest'ultimo ad assumersene la responsabilità. In genere, sia nel caso di fabbricante sia in quello di mandatario, si tratterà di

soggetti collettivi ovvero di società commerciali.

L'ampliamento dei doveri cautelari del fabbricante delle attrezzature a pressione si pone a coronamento di un percorso che, muovendo da elementi già contenuti nella normativa antinfortunistica degli anni '50, è stato compiuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di lavoro ed è volto a tutelare l'affidamento dei soggetti che utilizzano il prodotto. Infatti, nel garantire la sicurezza dell'attrezzatura, il fabbricante deve necessariamente tenere in considerazione i requisiti essenziali fissati nell'Allegato al decreto, che sono vincolanti.

In questa logica, si pone l'art. 18, D.Lgs. n. 93/2000, il quale, al comma 2, prevede che «le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII». La *ratio* di questo aumento di pena è da individuare nell'affidamento che la certificazione di conformità e la marcatura CE producono sui terzi nel mercato. Pertanto, esibire questi segni di conformità che poi risultino inesistenti comporta un aumento di pena.

Volendo trarre alcune conclusioni dall'analisi, non esaustiva, della materia, bisogna senz'altro sottolineare che il decreto si pone in linea con la *ratio* degli ultimi provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria, secondo la quale è necessario assicurare che sul mercato europeo circolino prodotti sicuri e affidabili e, in caso contrario, che sia individuabile con certezza un soggetto responsabile, cercando di relegare, per quanto possibile, la verifica dell'evento nell'ambito del così detto caso fortuito.

### **La verifica di primo impianto**

Anche a seguito del recepimento

della direttiva PED permangono, in capo all'Istituto, le competenze pubblicistiche non attinenti la fase di costruzione, attribuite dall'art. 2, D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982, n. 597, ed espressamente identificate con D.M. 23 dicembre 1982.

Le verifiche obbligatorie di I impianto vengono effettuate dall'IspeSl in base alla normativa tuttora vigente prevista dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e dai DD.MM. 21 maggio 1974 e 29 febbraio 1988, mentre le verifiche periodiche vengono effettuate dalle ASL.

Occorre precisare che il legislatore ha previsto, nel D.Lgs. n. 93/2000, all'art. 19, l'adozione di prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza, da emanarsi successivamente con uno o più decreti del Ministro delle Attività produttive di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il Ministro della Sanità, adeguando così le vigenti prescrizioni tecniche in materia, cosa che è avvenuta con il D.M. n. 329/2004.

Questo decreto regola la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli impianti al di fuori delle ipotesi di esclusione previste all'art. 5 e richiama nel preambolo la normativa sopra richiamata.

A questo proposito e al fine di fornire la massima chiarezza in merito alla procedura da seguire in questi casi, che si riferisce ad attrezzature complesse e che presentano pericolo di scoppio, si precisa quanto segue.

Ai sensi del comma 2, art. 4, decreto interministeriale n. 329/2004, l'utilizzatore, prima della messa in servizio dell'impianto, deve *«richiedere l'accertamento della corretta installazione di attrezzature ed impianti a pressione sull'impianto»*. Questa richiesta deve essere indirizzata obbligatoriamente all'IspeSl atteso che, come detto, non sono in-

tervenute norme che sottraggono tali competenze all'Istituto.

A seguito della richiesta, l'ISPE-SL procede a effettuare la verifica in questione e, in caso di esito positivo, provvede a rilasciare un apposito verbale.

Questo verbale, unitamente a tutta l'altra documentazione indicata dall'art. 6 del regolamento, dovrà essere trasmesso, all'ISPE-SL e all'ASL, da parte dell'utilizzatore al momento della messa in servizio dell'apparecchiatura.

Appare di tutta evidenza che questo procedimento è volto, nella prima fase prevista dall'art. 4, ad accertare la corretta installazione dell'impianto e, nella seconda fase, di cui all'art. 6, a verificare la sussistenza della regolarità formale di tutta la documentazione necessaria per la messa in servizio dell'impianto.

Si precisa, inoltre, che la procedura prevista dall'art. 6 deve essere osservata anche per quegli apparecchi che sono esclusi dalla verifica di primo impianto, di cui all'art. 4, al fine di consentire all'ISPE-SL e alle ASL il monitoraggio e il controllo dell'intero sistema. A questo proposito, le verifiche tecniche previste dall'art. 4 sono effettuate secondo quanto previsto dal regio decreto n. 824/1927 e successive integrazioni, che permettono di assicurare un livello di sicurezza compatibile con la pericolosità dei recipienti a pressione.

Le attrezzature a pressione costituiscono, infatti, per la possibilità di scoppio, una consistente fonte di rischio di gravi danni a persone e cose e richiedono verifiche di primo impianto anche in attuazione degli artt. 35 e 36, D.Lgs n. 626/1994, in tema di installazione, manutenzione e uso di attrezzature.

## Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. IX, 12 maggio 2006 e quella del Tribunale civile di

Roma, sez. IX, 5 luglio 2006, confermano la loro importanza poiché chiariscono i due diversi ambiti in cui si sviluppa la tematica della sicurezza del lavoro nel settore e, pertanto, escludono, in linea di principio, la concorrenza nel settore.

I Giudici coinvolti nei due gradi di giudizio hanno evidenziato, infatti, come nella fase della costruzione siano legittimati a intervenire gli organismi notificati e l'IspeSl, in qualità di organismo notificato, ed esclusivamente soggetti portatori di interessi pubblici (ISPE-SL, ASL e ARPA) al momento dell'installazione di determinate apparecchiature (cioè quelle di cui all'art. 4, D.M. n. 329/2004).

Al momento dell'installazione e, successivamente, per le verifiche periodiche, infatti, sorgono precisi obblighi per l'utilizzatore e per il datore di lavoro che riguardano la verifica di primo impianto e le successive visite periodiche che vengono effettuate da parte delle ASL e che, pertanto, non possono essere effettuate da soggetti privati che ontologicamente non possono essere portatori di interessi pubblicistici.

In conclusione, si può sicuramente affermare che l'ISPE-SL, le ASL e le ARPA hanno garantito, assieme all'alto *standard* di qualità dimostrato dai costruttori, installatori e manutentori italiani, un contenuto numero di incidenti, in rapporto al vasto ed esteso impiego di questi impianti nelle attività produttive e negli ambienti di vita, ove sono utilizzate le attrezzature in pressione; pertanto, questo sistema ha dato prova di efficienza ed efficacia ai fini della sicurezza per tutti.

Le eventuali proposte di semplificazione delle procedure in esame, sollevate di recente da più parti, dovranno tenere necessariamente presente della menzionata sistematica al fine di non sacrificare gli interessi pubblici riaffermati dalla giurisprudenza di merito citata.